Sentenza n. 91/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63157 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adriana Tellini, con studio in Pisa, Via Chiassatello, 71 (PEC: adrianatellini@pec.), e dall'avv. Elisa Serponi, con studio in Massa, Via Cassola, 18 (PEC: elisaserponi@pec.it), elettivamente domiciliata in Lucca, Via Vittorio Emanuele, 15, presso l'Associazione di Consumatori Aducons *Law and Food*,

ricorrente

contro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (06593810481), con sede in Firenze, P.zza S. Maria Nuova, 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sandra Cenci e dall'avv. Marzia Danesi (PEC: avv.sandracenci@postacert.toscana.it; avv.marziadanesi@postacert.toscana.it)

resistente

nonché

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite alla pubblica udienza del 22 settembre 2026 l'avv. Adriana Tellini e l'avv. Elisa Serponi, per la ricorrente, l'avv. Sandra Cenci per l'Azienda USL Toscana Centro e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 la sig.ra - ha chiesto l'accertamento della assoluta e permanente impossibilità per la stessa di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, co. 12, l. n. 335/1995, e, pertanto, il riconoscimento del correlato diritto alla pensione di inabilità prevista da tale disposizione, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna

dei convenuti, Azienda USL Toscana Centro ed INPS, a corrispondere in suo favore l'anzidetto trattamento pensionistico.

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, ella, quale dipendente a tempo indeterminato della AUSL Toscana Centro a decorrere dal 13.10.1997, in data 08.08.2023 presentava istanza volta al riconoscimento della pensione di inabilità *ex* art. 2, co. 12, l. n. 335/1995, allegando certificato medico.

Come da verbale del 13.10.2023, la Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici (CMV) esprimeva valutazione di non sussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex* art. 2, co. 12, l. n. 335/1995 e, al contempo, di inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55-*octies*, d.lgs. n. 165/2001, ritenendo l'inidoneità non determinata da infermità dipendenti da causa di servizio.

Avverso tale determinazione - presentava ricorso alla Commissione medica di seconda istanza; al contempo, l'Azienda datrice di lavoro, sulla base del detto verbale della CMV, disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 07.11.2023.

La Commissione medica Interforze di seconda istanza, con nota del 06.12.2023, trasmessa dalla AUSL con comunicazione del 07.12.2023, specificava di avere competenza in merito ai soli giudizi di idoneità al servizio *ex* art. 194, d.lgs. n. 66/2010 e che, pertanto, il ricorso depositato dalla Sig.ra - poteva ritenersi finalizzato a vedere riconosciuta alla dipendente una idoneità al servizio nel ruolo di

appartenenza, o in altri ruoli con mansioni ridotte, o una temporanea inidoneità, ma non la pensione di inabilità ai sensi della legge 335/1995, stante l'incompetenza della Commissione ad esprimersi sulla sussistenza dell'inabilità a qualsiasi attività lavorativa prevista da quest'ultimo atto normativo; con successiva comunicazione via pec del 14.03.2024 la ricorrente provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione alla Commissione, senza ricevere ulteriore riscontro.

La ricorrente, in data 30.11.2023 presentava, quindi, domanda di pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro, che le veniva liquidata in data 01.03.2024, con decorrenza 07.11.2023 e contestuale pagamento degli arretrati.

Secondo la ricorrente, le patologie da cui risulta affetta, comprovate dalla documentazione sanitaria e dalla relazione medica allegate, sono di gravità tale da doversi ritenere invalidanti in modo assoluto e permanente, non consentendo lo svolgimento di alcuna tipologia di attività lavorativa, con conseguente integrazione di tutti i presupposti per il riconoscimento della pensione di cui all'art 2, co. 12, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

2. Con memoria depositata l'11.02.2025 si è costituito l'INPS, deducendo l'inammissibilità del ricorso, ex art. 153 c.g.c., per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, a fronte della pendenza del ricorso innanzi alla Commissione Medica di Seconda Istanza e, nel merito, l'infondatezza della pretesa della ricorrente, sulla scorta dell'accertamento sanitario operato dalla CMV; l'Istituto, in subordine, ha chiesto che il diritto preteso venga, comunque, riconosciuto a

decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non dalla data di presentazione della domanda, come richiesto dalla ricorrente, nonché che, a titolo di accessori, sia dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, anch'essa ritualmente costituitasi, ha preliminarmente eccepito la carenza della propria legittimazione passiva in relazione alla pretesa avanzata e, nel merito, concluso per la legittimità del proprio operato e per l'infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza n. 16 del 21 marzo 2025 veniva disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio, con richiesta di motivato parere al Collegio Medico Legale (CML) dello Stato maggiore della difesa – Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma, in merito al quesito "*dica il Collegio medico legale se, in considerazione del complesso delle patologie sofferte dalla ricorrente e delle menomazioni anche relazionali dalle stesse generate, residuasse nella stessa, all'atto della cessazione dal servizio, capacità lavorativa*".

5. Con istanza del 31 marzo 2025 la difesa della ricorrente contestava l'individuazione del CML quale consulente tecnico d'ufficio, chiedendone la sostituzione con professionista privato, domandando, altresì, la riformulazione del quesito; con successiva istanza del 4 settembre 2025 la medesima difesa sollecitava l'acquisizione dello schema di parere del Collegio Medico Legale, ancora non depositato a tale data.

6. Con ordinanza n. 59/2025, non accolte la richiesta della ricorrente di affidare l'incarico peritale a consulente privato, con sostituzione del

Collegio medico legale nominato, e l'istanza di riformulazione del quesito, venivano indicati nuovi termini per il deposito dell'elaborato peritale definitivo da parte del Collegio medico legale, con fissazione dell'udienza del 23 giugno 2026 per la prosecuzione del giudizio; depositato in data 22 giugno 2026 parere preliminare, all'udienza del 23 giugno 2026 veniva disposto il rinvio della trattazione alla data odierna.

7. In data 14 luglio 2026 il Collegio Medico Legale, non pervenute note o osservazioni dalle parti, ha reso parere definitivo ritenendo, conclusivamente che "*in considerazione del complesso delle patologie sofferte dalla ricorrente e delle menomazioni anche relazionali dalle stesse generate, NON residuasse nella stessa, all'atto della cessazione dal servizio, capacità lavorativa*".

8. All'udienza pubblica odierna la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate con ricorso, chiedendo la reiezione delle eccezioni di inammissibilità e carenza di legittimazione passiva sollevate dalle Amministrazioni resistenti. La patrocinante dell'AUSL, riportandosi ai contenuti degli scritti difensivi depositati, ha ribadito l'estraneità dell'Amministrazione sanitaria alle questioni oggetto di giudizio. L'avv. Micheli, per l'INPS, preso atto del parere reso dal Collegio medico legale, ha ribadito le difese e conclusioni in merito alla decorrenza del riconoscimento del diritto contestato, censurando la quantificazione delle spese come formulata nella nota depositata dai difensori della ricorrente e chiedendo, pertanto, la compensazione delle spese di lite o, comunque, la liquidazione delle stesse in misura

minima e congrua con i precedenti della Sezione in fattispecie analoghe.

Considerato in

DIRITTO

1. La ricorrente - ha introdotto il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, co. 12, della l. n. 335/1995, negatole per assenza del requisito della "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", all'esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica di verifica per i dipendenti pubblici – Centro medico legale INPS di Firenze, esitato nel verbale del 13.10.2023.

2. Deve preliminarmente essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Azienda USL Toscana Centro, datrice di lavoro della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di accesso al beneficio pensionistico, formulata il 08.08.2023. La pretesa fatta valere nel presente contenzioso, invero, attiene esclusivamente al riconoscimento del diritto allo specifico trattamento pensionistico di cui alla norma richiamata, di competenza dell'Amministrazione previdenziale, e non concerne, pertanto, richieste il cui mancato ottenimento possa ascriversi all'operato dell'Azienda di cui la ricorrente era dipendente.

3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., formulata dall'Istituto previdenziale a fronte dell'intervenuta presentazione, da parte della - di ricorso alla

Commissione Medica di Seconda Istanza, che non si sarebbe, poi, pronunciata in merito, rendendo, pertanto, non concluso il procedimento e non definitivo l'accertamento. Tale organo, oltre a non essersi ancora determinato, per quanto consta, sull'istanza presentata – e nuovamente sottoposta con mail del 14 marzo 2024 –, ha, d'altro canto, rappresentato, già con nota del 5 dicembre 2023, in atti, la propria incompetenza a pronunciarsi "*sulla sussistenza della inabilità a qualsiasi attività lavorativa, prevista dalla Legge 335/95*", ovvero sulla questione oggetto del presente giudizio, così comunque chiarendo a Capacci i termini di utilità del rimedio e confermando l'interesse alla instaurazione del presente giudizio.

4. Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 2, co. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335: "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni*

e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. […]".

Il regolamento recante le modalità applicative di tali disposizioni, Decreto del Ministro del Tesoro 8 maggio 1997, n. 187, all'art. 2 declina i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico, ovvero (i) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; (ii) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; (iii) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente alla medesima infermità.

Nella fattispecie si ritiene risultino integrati i descritti presupposti affinché venga dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere la pensione di inabilità.

Pacifica e non contestata è la sussistenza delle prime due condizioni, relative all'anzianità contributiva e alle ragioni della risoluzione del rapporto di lavoro.

Emerge, invero, da quanto affermato nel ricorso e dalla documentazione in atti (cfr. certificato di servizio doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell'AUSL Toscana Centro) che la ricorrente,

dipendente dell'Azienda sanitaria a tempo indeterminato dal 13 ottobre 1997, abbia prestato ivi servizio da tale data, sia pur in modo discontinuo, in termini tali da integrare il requisito contributivo richiesto. L'Amministrazione sanitaria, con la determina di risoluzione del rapporto di lavoro, ha, poi, disposto di dispensare dal servizio la ricorrente, con effetto dal 7 novembre 2023, in ragione degli accertamenti contenuti nel verbale della Commissione Medica di Verifica del 13 ottobre precedente, ove espressamente si affermava la non idoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55 *octies* del d.lgs. n. 165/2001 e che tale "*inidoneità, allo stato degli atti, non risulta[sse] determinata da infermità dipendenti da causa di servizio*".

Del pari deve riconoscersi sussistente anche la terza condizione per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 2, co. 12, l. n. 335/1995, dovendosi ritenere che le infermità accertate, non dipendenti da causa di servizio, considerate dalla Commissione Medica di Verifica impedienti la prosecuzione di qualsivoglia rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica, siano altresì preclusive dello svolgimento, in modo assoluto e permanente, di qualsiasi attività lavorativa.

Sostiene tale conclusione il supporto accertativo delegato al Collegio Medico Legale, nominato quale CTU, che, nel parere definitivo reso il 14 luglio 2026, svolte analisi in merito al "*severo deficit deambulatorio di cui era ed è affetta la Sig.ra - già antecedentemente alla cessazione del servizio*", al "*rilevante quadro psichico, documentato in atti*",

antecedente anch'esso alla cessazione dell'attività lavorativa, ha ritenuto che «*Il severo quadro patologico di cui era affetta la Sig.ra - trova anche conferma nel giudizio medico-legale espresso dal Centro Medico Legale di Lucca (25.11.2022): "*invalido con totale permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71*", con revisione a novembre del 2024. La gravità del quadro clinico viene ulteriormente avvalorata dal riconoscimento, da parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (11.11.2022) di: "*portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)*", con revisione a novembre 2024*», affermando, conclusivamente, di non concordare con la valutazione medico-legale emessa dalla Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici con verbale modello BL/G n.00000304202310131143275 8 datato 13/10/2023 e di dover ritenere che "*la Sig.ra -, affetta dal severo quadro deambulatorio e da un rilevante quadro patologico psichico (documentabili entrambi in atti e dettagliatamente riportati nella sezione "giudizio diagnostico"), si trova[*va*]sse nella condizione di essere nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già all'atto della cessazione del lavoro, condizione quest'ultima inquadrabile nell'art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335*".

Non si ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dalle documentate e argomentate considerazioni formulate dal consulente – su cui, peraltro, le parti non hanno espresso contestazioni, non avendo fatto pervenire osservazioni o deduzioni sul parere preliminare depositato a giugno 2026 –; conclusioni che appaiono ampiamente supportate dalla

documentazione sanitaria in atti.

4.1. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto quanto al riconoscimento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico previsto dall'art. 2, co. 12, della l. n. 335/1995. Contrariamente a quanto richiesto, d'altro canto, il diritto non decorre dalla data della presentazione della domanda amministrativa (8 agosto 2023), bensì dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (7 novembre 2023), essendo stata presentata richiesta antecedentemente a tale data; ciò come previsto dall'art. 8 del D.M. n. 187/1997 che, in merito, dispone che "*la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro*".

4.2. Deve, conseguentemente, condannarsi l'INPS a corrispondere alla ricorrente gli arretrati spettanti a tale titolo, al netto del percetto a titolo di pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro, maggiorati, dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, della miglior sorte fra interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. Le spese di lite possono essere compensate nei confronti dell'AUSL Toscana Centro, ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c., e, per quanto concerne i rapporti con INPS, liquidate, secondo soccombenza, a favore della ricorrente, nella misura di 2.200,00 euro, oltre accessori, quantificata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 s. m. i., considerato il valore indeterminabile, l'oggetto e la complessità della controversia, rilevata la sostanziale assenza della fase istruttoria

e di trattazione ed applicando il minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda USL Toscana Centro e compensa le spese di lite nei suoi confronti;
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in parte motiva, e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, con decorrenza dal 7 novembre 2023, data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- condanna l'Inps a corrispondere alla ricorrente gli arretrati spettanti a tale titolo, al netto del percetto, maggiorati, dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, della miglior sorte fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nell'importo di euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, 22 settembre 2026.

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/10/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52.

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze 05/10/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente